

CAPO II Usi aggiuntivi per i trasporti a mezzo container

Art. 26 – Sigillatura del container

Il mittente (consegnatario) è tenuto ad applicare il sigillo al container in presenza dell'autista dell'automezzo.

Art. 27 - Rimozione dei sigilli

Il destinatario (ricevitore) è tenuto a verificare l'integrità e il numero del sigillo e a rimuoverlo in presenza dell'autista dell'automezzo.

Art. 28 - Oneri e responsabilità del vettore

Il vettore accetta e riconsegna il container nello stato in cui si trova, limitandosi a verificarne il sigillo e le condizioni esterne; il vettore, pertanto, non è responsabile della quantità e natura della merce trasportata, ma solo dell'integrità del sigillo e ogni riserva o contestazione al riguardo deve essere immediatamente manifestata all'autista dell'automezzo.

Art. 29 - Franchigia al carico e allo scarico

Il trattore, il semirimorchio e il container, arrivando in tempo utile per le operazioni di carico e scarico, dovranno essere lasciati liberi entro quattro ore dall'arrivo, oltre un'ora di franchigia a mezzogiorno.

Qualora la sosta si protraesse oltre tale termine saranno applicati i diritti progressivi di sosta per ciascuna ora o frazione comprese le ore notturne e i giorni festivi.

Art. 30 - Dichiarazione di valore e peso

Il committente è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità il valore, la natura ed il peso della merce per l'adozione delle precauzioni connesse con la particolare natura del trasporto.